

R.G. prefall. n. 12/2021

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2021;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento prefallimentare iscritto al R.G. prefall. su ricorso di autofallimento
proposto da _____ con sede in _____ al _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22.01.2021, La società

ha chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare il proprio fallimento, previa rinuncia al concordato preventivo in continuità aziendale, omologato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto depositato il 14.11.2017.

In particolare, la proposta di concordato preventivo illustrata ai creditori, mirava a al soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati (anche quanto agli interessi legali maturati in favore di questi ultimi) ed al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 48%. La durata del piano di concordato era fissata in cinque anni dall'omologa e fondato su di un *business plan* articolato nella liquidazione degli assets strategici e sulla continuità di impresa finalizzata alla produzione di flussi di cassa, destinati per l'appunto a garantire il fabbisogno concordatario.

Fatta eccezione per il versamento delle spese di giustizia, il concordato omologato non ha



ricevuto esecuzione successivamente al decreto di omologa e tanto sia _____ del mercato immobiliare, a cagione della quale non è stata operata la liquidazione dell'opificio sito nel Comune di Piana di Monteverna, sia perché già dal 2018 i flussi di cassa realizzati erano ben al di sotto delle stime operate dalla società; ed invero essa ha chiuso il bilancio _____ una perdita di € 81.274,60 e con ricavi di soli € 372.591,98, somma notevolmente inferiore a quella attesa e prevista di € 1.900.000,00.

L'insufficienza del *cash flow* destinato ai creditori concordatari è proseguita negli anni compresi tra il 2019 e il 2020, tanto che, preso atto della relazione del Commissario Giudiziale depositata il 27.01.2020 - nella quale si evidenziava l'insufficienza della liquidità necessaria alla realizzazione del piano - all'udienza del 19.02.2020 il Tribunale ha invitato la società in concordato a verificare la possibilità di predisporre entro 45 giorni, una prima ipotesi di piano di riparto parziale che tenesse conto della posizione dei lavoratori e della surroga dell'INPS nella posizione dei dipendenti pagati dal Fondo di Garanzia.

Con il sopraggiungere della diffusione del virus COVID 19 e a seguito dell'adozione dei successivi decreti legge recanti le misure emergenziali (cfr. d.l. 18/2020, d.l. n. 23/2020), in particolare con la chiusura delle attività "non essenziali", la situazione economico - patrimoniale e finanziaria della _____ si è aggravata non consentendo alla società di ottemperare all'invito rivolto dal Tribunale.

Ed anzi, con missiva indirizzata al Commissario Giudiziale la società ha di fatto ammesso un conclamato stato di insolvenza, in considerazione della impossibilità di far fronte ai pagamenti dei creditori strategici (energia elettrica, telefonia, servizio pec) e della sospensione del servizio di vigilanza presso l'immobile nel quale è svolta l'attività commerciale.

Tanto premesso, con decreto depositato il 9.03.2021 il Tribunale ha innanzi tutto precisato come non fosse possibile per la società proponente rinunciare al concordato già omologato, osservando come nella fase dell'esecuzione del piano non vi fosse spazio per il ritiro della domanda (ormai definitivamente accolta), sicché eventuali atti abdicativi avrebbero dovuto essere interpretati alla stregua di manifestazioni negative della volontà di adempiere, alle quali avrebbero fatto seguito eventuali istanze di risoluzione del concordato da parte dei creditori (cfr. Cass. n. 25479/2019; Cass. n. 6277/2016: *la proposta concordataria è comunque rinunciabile da parte del proponente unilateralmente (e senza, cioè, il consenso dei contrapposti creditori), sino alla omologazione del concordato, momento quest'ultimo che consacra il consenso sulla proposta concordataria già manifestato dal ceto creditorio in sede di approvazione e che avvia il concordato alla sua necessaria e*

Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 59787b7431522ad33a148c40c5c2ff22 - Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 667b8b180181c3b0
Firmato Da: LIQUORI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f69c1be9431063b10bc365219c46f66



successiva fase esecutiva); quindi ha disposto che il Commissario Giudiziale desse comunicazione ai creditori e alla Procura della Repubblica della depositata rinuncia al fine di sollecitare gli uni alla presentazione dell'istanza di risoluzione ai sensi dell'art. 186 l. fall. e la Procura all'adozione delle determinazioni di competenza.

Con relazione depositata il 27.05.2021 il Commissario Giudiziale ha allegato di aver circolarizzato ai creditori il decreto adottato dal Tribunale il 9.03.2021 e di aver ricevuto missiva da parte del legale rappresentante della _____ il quale evidenziava l'assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni concordatarie assunte, sollecitando il Tribunale a provvedere sull'istanza di autofallimento.

In assenza di istanze di risoluzione – pervenute soltanto in data 28.06.2021 - con provvedimento dell'11.06.2021 il Tribunale ha convocato il debitore in camera di consiglio ai sensi dell'art. 15 l. fall., per l'udienza del 29.06.2021, fissata con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 convertito con modifiche in legge n. 77/2020. In data 24.06.2021 la debitrice istante il fallimento ha depositato note scritte, ribadendo l'incapacità di adempiere alle obbligazioni anche successive all'omologa del concordato e insistendo per l'accoglimento della richiesta di autofallimento al fine di evitare o comunque di limitare l'incremento del passivo e il decremento dell'attivo.

In quel contesto il Collegio riservava la decisione.

Preliminarmente, occorre vagliare sul piano prettamente giuridico l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento della società cd. *omisso medio*, ossia senza che preventivamente il Tribunale abbia proceduto alla risoluzione del concordato preventivo.

Tale tematica è stata oggetto di acceso dibattito all'interno della giurisprudenza di merito ed è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale con ordinanza del 31.03.2021 n. 8919 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 17703/2017 la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità come l'impresa in concordato preventivo, omologato e non eseguito, potesse essere oggetto di istanza di fallimento da parte dei soggetti legittimati ai sensi degli artt. 6 e 7 l. fall., essendo venuto meno ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento a seguito della riforma operata con il d. lgs. n. 169/2007 (cfr. in questo senso anche Cass. SS.UU. n. 9935/2015 sui rapporti tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento) e dovendo l'istante proporre la domanda di risoluzione del concordato preventivo, anche contestualmente a quella di fallimento, solo facendo valere il credito originario e non nella misura falcidiata concordataria.

Tale principio è stato nuovamente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione con ulteriore



pronuncia (cfr. Cass. ordinanza n. 29632/2017) nella quale si è affermato come l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, senza passare per la preventiva risoluzione del concordato preventivo, sia espressione di un principio generale, che consente ai soggetti legittimati indicati negli artt. 6 e 7 l. fall. *di provocare la dichiarazione di fallimento del debitore commerciale insolvente, escludendosi che la specialità della L. Fall., art. 186, pur predicabile, abbia portata soppressiva delle prime disposizioni e dunque sia estesa a vicende diverse dal rapporto tra risoluzione del concordato e fallimento in consecuzione; che infatti la "nuova insolvenza" esprima continuità finanziaria con la precedente è questione di mero fatto, ciò che rileva essendo solo la circostanza obiettiva del mancato adempimento delle obbligazioni concordatarie fatto valere dal P.M. non per provocare la risoluzione del concordato e la riapertura del fallimento L. Fall., ex artt. 186-137 (dunque la reviviscenza dei crediti secondo la misura e le connotazioni ante procedura), bensì per ottenere (avendone questa volta legittimazione) la instaurazione di un fallimento ex novo, nel quale le obbligazioni idonee a sostenere il giudizio d'insolvenza (e in prospettiva il passivo concorsuale) sono quelle riscritte (cioè falcidiate e destrutturate rispetto al rango privilegiato) a seguito dell'omologazione oltre ad altre sopravvenute (e solo queste nella loro integralità)".*

L'ammissibilità del fallimento *omisso medio* è stata, ancora, sostenuta dalla Suprema Corte in un *obiter dictum* contenuto nella pronuncia n. 12085 del 22.06.2020 ove essa - pronunciandosi con riferimento al ricorso proposto da una banca a seguito di rigetto dell'opposizione allo stato passivo - ha evidenziato che nell'ipotesi in cui il fallimento venga dichiarato quando ancora è possibile la risoluzione non essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 186 l. fall., *i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato preventivo omologato ai sensi dell'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile"; qualora invece "sia scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui all'art. 186 L. fall., comma 3, (Cass. n. 29632 / 2017) e il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore "nella citata misura falcidiata".*

Se la giurisprudenza della Suprema Corte appare, allo stato, orientata per le ragioni esposte, ad ammettere la dichiarazione di fallimento in assenza della preventiva risoluzione del concordato omologato e non eseguito, pur in presenza di una recentissima



ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Ord., 31-03-2021, n. 8919) delle seguenti questioni: i) *se integri un aggiramento dei presupposti applicativi e dei termini previsti dalla L. Fall., art. 186, l'ammissibilità del fallimento senza la previa risoluzione del concordato, essendo questa soggetta a presupposti diversi (inadempimento di non scarsa importanza e rispetto di uno specifico termine annuale di decadenza), che potrebbero essere dunque elusi; ii) la compatibilità sistematica di una soluzione che preveda, da un lato, la possibilità di una dichiarazione di fallimento, in pendenza di una procedura di concordato preventivo, solo al verificarsi degli eventi di cui alla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180 e, dall'altro, consenta la dichiarazione di fallimento senza che analogo effetto impeditivo discenda dall'omologazione del concordato e dall'assenza della previa risoluzione di quest'ultimo, con ciò consentendo il fallimento del debitore "autonomamente" e non già in "consecuzione"; iii) l'ammissibilità, pertanto, del fallimento cd. omissio medio con il generale principio di coordinamento tra le procedure concorsuali sotteso all'eventuale pluralità di iniziative volte a regolare una medesima situazione di insolvenza o di crisi, con la prospettiva di privilegiare la soluzione concordataria, evidenziandosi, in tal modo, un eventuale squilibrio tra effetti preclusivi del fallimento determinati dalla mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale e mancanza di tali effetti di fronte ad un concordato già ammesso ed omologato; iv) la compatibilità della soluzione favorevole alla tesi dell'ammissibilità della dichiarazione di fallimento con le statuizioni riconducibili alla due pronunce delle Sezioni Unite 15 maggio 2015, nn. 9935 e 9936, le quali hanno cristallizzato il principio del c.d. "coordinamento asimmetrico" tra la procedura concordataria e quella fallimentare, ammettendo la possibilità di dichiarare il fallimento, in pendenza di una procedura concordataria, solo allorché il concordato sia stato definito con esito negativo, in seguito al verificarsi di uno degli eventi di cui alla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180; v) la portata del vincolo obbligatorio del concordato per i creditori discendente dal disposto normativo di cui alla L. Fall., art. 184 e della sua eventuale incidenza sulla legittimazione attiva alla declaratoria di fallimento senza previa risoluzione del concordato, considerato che anche la giurisprudenza di questa Corte ha considerato la L. Fall., art. 184, come la "proiezione concorsuale del principio civilistico di cui all'art. 1372 c.c." (Cass. 13850/2019, cit. supra); vi) l'ammissibilità di un sistema che preveda la coesistenza di due procedure con due distinte masse, quella concordataria originaria e quella fallimentare successiva, che potrebbe includere anche i beni eventualmente non considerati nella proposta di concordato; vii) l'ammissibilità di una dichiarazione di fallimento, senza la previa*



risoluzione del concordato, prima della scadenza dell'anno previsto dalla L. Fall., art. 186, con il rischio della possibile violazione di quest'ultima disposizione normativa, posto che, sulla base di presupposti diversi e più ampi, si otterrebbe, in tal caso, il medesimo effetto della risoluzione, superando tuttavia i limiti normativamente previsti sia sotto il profilo della legittimazione attiva (ove, nella L. Fall., art. 186, sono solo i creditori che possono agire in risoluzione, mentre, ai sensi degli artt. 6 e 7, medesima legge, possono agire i creditori, il P.M. e il debitore) e sia sotto quello più stringente dei presupposti (v. anche inadempimento di non "scarsa importanza" previsto espressamente dalla L. Fall., art. 186 e termine annuale), come già sopra accennato nel p. i) , più frastagliato è il panorama all'interno della giurisprudenza di merito.

Parte della giurisprudenza di merito sostiene la ammissibilità della dichiarazione di fallimento, non preceduta dalla risoluzione del concordato preventivo, affermando che permangono, nella fase esecutiva del concordato, l'obbligo ai sensi dell'art. 217 co. 1 n. 4 L.F. dell'imprenditore di richiedere la dichiarazione del proprio fallimento per evitare di aggravare il dissesto la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione (Trib. Napoli Nord, 29.04.2016), onde è compatibile con l'impianto della legge fallimentare e con la tutela del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., riconoscere al debitore come ai creditori o al P.M. il diritto di chiedere il fallimento della società in forza della permanenza o della sopravvenuta situazione di insolvenza.

Sulla medesima scia si sono posti il Tribunale di Venezia con sentenza del 6.11.2015, il quale ha affermato che in corso di esecuzione, data l'eventuale sopravvenuta impossibilità di realizzazione del piano concordatario, anche in assenza di declaratoria di risoluzione, non vi è norma alcuna né ratio che sottragga al fallimento il debitore ormai inadempiente al piano concordatario. Non essendovi più due opzioni alla soluzione della crisi, perché quella del piano concordatario risulta non più percorribile, e in presenza di una richiesta di fallimento da parte dello stesso debitore, fondata sulla predetta impossibilità di realizzazione del piano concordatario, non può ritenersi ostativo all'accoglimento dell'istanza di autofallimento l'assenza o impossibilità di risoluzione del concordato e il Tribunale di Torino del 26.07.2016 secondo il quale può essere dichiarato il fallimento di una società, anche senza procedere preventivamente alla risoluzione del concordato preventivo già omologato, se risulta la definitiva impossibilità di adempiere agli obblighi assunti con la proposta.

Su diversa e contrapposta posizione si colloca una recente pronuncia del Tribunale di Padova (cfr. decreto del 30.03.2017) per il quale Fino a quando è pendente il termine per chiedere la risoluzione del concordato preventivo, non è possibile dichiarare il

Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 59787b431522ad99af48d40c5c2ff22 - Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 667b6b18018193060
Firmato Da: LIQUORI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f69c1be9431063b10bc3b5219c461b6



fallimento dell'imprenditore, posto che il diritto costituzionale di difesa a fronte dell'inadempimento del debitore è assicurato dall'azione di risoluzione e dalla successiva dichiarazione di fallimento e del Tribunale di Bologna che sulla scorta delle medesime considerazioni nonché di una sostanziale elusione del termine annuale contemplato nell'art. 186 l. fall., ha concluso per il rigetto della dichiarazione di fallimento richiesta dallo stesso debitore.

Nel descritto panorama giurisprudenziale, si inserisce l'art. 119 del codice della crisi, come modificato da ultimo dal d. lgs. n. 147/2020 che al comma 7 dispone: *Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.*

Secondo la Relazione al codice della crisi, il comma 7 è stato introdotto "al fine di dirimere un contrasto interpretativo" non sopito neppure a seguito degli interventi della Suprema Corte di Cassazione, volto a legittimare l'ingresso nel sistema ordinamentale del fallimento *omisso medio* esclusivamente nell'ipotesi in cui l'insolvenza nuova riguardi debiti non concorsuali, ossia contratti successivamente all'apertura della procedura concordataria.

D'altra parte i primi commentatori al codice hanno precisato che la norma non sembra autorizzare una interpretazione per cui, nell'eventualità in cui la liquidità del debitore consenta di pagare solo i debiti successivi ma non le obbligazioni concorsuali, l'istanza debba essere rigettata, concludendo nel senso che il debitore sarà insolvente se l'attivo disponibile non consenta di pagare regolarmente tutti i debiti antecedenti e successivi.

Così inquadrata la questione, ritiene questo Tribunale di aderire alla tesi dell'ammissibilità del fallimento *omisso medio* nell'ipotesi in cui dalla documentazione in atti emerga il passaggio dell'imprenditore da uno stato di crisi ad un vero e proprio cristallizzato ed irreversibile stato di insolvenza conclamata a seguito dell'impossibilità di pagare le obbligazioni assunte successivamente alla apertura della procedura concordataria e alla sua omologa. In sostanza, l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, da leggersi in un'ottica di continuità con il dettato dell'art. 119 del codice della crisi (cfr. Cass. SS.UU. 24.06.2020 n. 12476), nell'evidenziare che trattasi di questione di massima importanza rispetto alla quale non vi è un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, osserva come quel principio di *favor* per il concordato desumibile dagli artt. 168 e 184 l. fall. dai quali discende una "segregazione" patrimoniale insensibile, in assenza di risoluzione, alle aggressioni dei singoli creditori che non si attivino per la risoluzione e dello stesso pubblico ministero che insti per il fallimento *omisso medio*, sia superabile soltanto ove, pur se non è decorso l'anno per la proposizione



dell'istanza di risoluzione, si sia di fronte all'inadempimento di obbligazioni assunte successivamente al decreto di omologazione, che rendano manifesta l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni insorte successivamente all'omologa, stante la ricorrenza di flussi di cassa notevolmente ridimensionati rispetto a quelli attesi e non idonei a coprire più neppure la gestione corrente.

Del resto il convincimento esposto appare coerente ad un'interpretazione del diritto positivo *ratione temporis* alla luce delle norme contenute del CCI di prossima entrata in vigore (indicate *ut supra*) che possono " *a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare ... se (e solo se) si potesse configurare - nello specifico segmento - (come appunto in specie, nde) un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro*" (Cass. SS.UU. n. 12476 del 24/06/2020).

I principi enunciati, quindi, sono stati fatti propri dal Tribunale nella fattispecie in esame.

La società _____ ha rappresentato che l'inadempimento del piano concordatario è dipeso dall'impossibilità per l'azienda in concordato di accedere al credito bancario, sicché essa si è trovata ad impiegare i flussi di cassa pervenuti in misura inferiore a quella attesa per la gestione corrente divenuta insostenibile, ed è dipesa altresì dagli esborsi finanziari cui la ricorrente è stata costretta per fronteggiare le pretese dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo l'omologazione.

Ad aggravare la sopravvenuta incapacità di adempiere alle obbligazioni insorte in sede di esecuzione del concordato è stata la definitiva compromissione dello svolgimento dell'attività da parte della ricorrente a seguito dell'avvento della pandemia da COVID -19, posto che le chiusure succedutesi nell'anno 2020-2021 hanno definitivamente azzerato i rapporti commerciali con gli acquirenti esteri e le vendite di seta negli USA.

Ritenendo, dunque, di non poter in alcun modo realizzare flussi coerenti e idonei ad assicurare la soddisfazione dei creditori successivi all'omologa del piano concordatario, la società ha rilevato come lo stato di crisi posto a fondamento della richiesta di concordato si sia trasformato in un vero e proprio stato di insolvenza.

Sussistono altresì i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l. fall. atteso che, nel corso del triennio antecedente il deposito dell'istanza ex art. 6 L.F., la E. Italia s.p.a. ha superato i requisiti dimensionali fissati dalla legge.

Da ultimo, il Tribunale deve valutare l'istanza della _____ di concedere in affitto alla _____ il ramo di azienda costituito dai beni strumentali e l'immobile al canone contemplato nella proposta depositata (€ 1.157,00 mensili per i beni strumentali ed € 800,00 per l'immobile).

L'istanza è stata formulata dalla ricorrente in autofallimento sul dichiarato presupposto di



evitare la dispersione del valore dell'azienda.

Il Tribunale ritiene che l'istanza formulata non possa essere presa in considerazione in questa sede.

L'art. 15 l. fall. contempla la possibilità per il Tribunale di adottare, su istanza di parte, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, misure cautelari volte a tutelare il ceto creditorio da atti distrattivi, di frode o comunque pregiudizievoli per i creditori.

Alla luce della *ratio* della norma, pare corretto affermare che i provvedimenti in questione al pari di tutti i provvedimenti cautelari, possono essere adottati soltanto ove ricorrano i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ravvisabile quest'ultimo quando vi siano fondate ragioni per temere che, in pendenza della procedura prefallimentare, l'imprenditore disponga del proprio patrimonio per distrarlo, occultarlo o trafugarlo in danno dei creditori.

Tali misure possono avere contenuto tipico (esemplificativi sono il sequestro conservativo e giudiziario) oppure di natura atipica e dunque affidata alla discrezionalità del giudice nell'individuazione di quella che maggiormente sia idonea ad assicurare ai creditori la tutela più efficace.

In tale contesto non pare al Tribunale che la richiesta proposta di affitto di azienda si inquadri nell'ambito di una misura cautelare, neppure atipica.

Per altro verso, l'esigenza di evitare la dispersione del valore costituito dall'azienda, risulta essere presa in considerazione e adeguatamente tutelata dalle disposizioni della legge fallimentare che, tuttavia, subordinano l'affitto del compendio alle garanzie necessarie alla scelta adeguata e trasparente dell'affittuario (tenendo in considerazione non solo il corrispettivo proposto, ma anche le garanzie prestate, il progetto imprenditoriale e la conservazione dei livelli occupazionali).

Disposizioni che cautelano le richiamate esigenze consentendo di procedere all'affitto ex art. 104 bis ancor prima della programmazione richiesta dall'art. 104 ter l. fall. (con il cosiddetto programma di liquidazione).

In altri termini, anche a ritenere che le misure cautelari innominate di cui all'art. 15 l.f. attengano anche alla tutela delle ragioni del soddisfacimento migliore dei creditori e della contestuale tutela degli altri interessi rilevanti per l'ordinamento (ivi compresi quelli del mondo del lavoro) appare evidente come esse siano soddisfatte adeguatamente dall'istituto previsto dall'art. 104 bis l.f., che rende il provvedimento urgente inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese stante la dichiarazione di fallimento su ricorso del debitore.

P.Q.M.

Letto l'art. 16 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;



Dichiara il fallimento di
legale rappresentante p.t. con sede in

in persona del

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;

Nomina curatore l'Avv. Sergio Maria Ferritto;

Ordina che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 l. fall.;

Ordina alla società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni, se non è ancora stato eseguito a norma dell'art. 14;

Fissa il giorno 25.11.2021 ore 10:30 presso l'aula del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

Assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 l. fall.;

Dispone di registrarsi e prenotarsi a debito la presente con gli atti consequenziali.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 8.07.2021

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

